



Verona, li 02/07/2012

L'Ufficio di Presidenza dell'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati pur affermando la "particolarità della professione forense rispetto alle altre professioni perché funzionale all'esercizio della difesa tecnica e alla tutela del principio di cui all'art. 24 Cost. e strettamente connessa all'art. 111 Cost." e pur ribadendo il proprio auspicio che la riforma della professione di avvocato debba trovare nel Parlamento la sede più adeguata di discussione e nella legge lo strumento di disciplina, letto lo schema di regolamento sulle società professionali ritiene opportuno suggerire di introdurre i seguenti correttivi al regolamento, o, in alternativa, prevedere che a garanzia dell'indipendenza del professionista e della "trasparenza per il cliente", il codice deontologico professionale possa imporre alle società professionali iscritte nel proprio albo di osservare le seguenti prescrizioni (in mancanza del rispetto delle quali la società non potrà essere iscritta o dovrà essere cancellata):

- A garanzia dell'indipendenza del professionista:

1) Introdurre l'obbligo della previsione nell'atto costitutivo e nello statuto del divieto di assumere nella società professionale cariche amministrative per i soci di capitale o non professionisti ¹

2) Introdurre, altresì, l'obbligo delle società professionali di capitale che nell'atto costitutivo e nello statuto siano rispettate le seguenti previsioni:

a) istituire il divieto di patti parasociali tra un socio professionista e un socio non professionista o di capitale ²;

b) sia obbligatoriamente previsto che gli utili devono essere sempre proporzionali ai conferimenti o al valore delle quote, ma che se le prestazioni d'opera dei soci professionisti non sono retribuite dalla società sarà necessario tenere conto del maggior apporto costituito dal valore delle prestazioni professionali rese ³

c) che si possa prevedere la sola costituzione di una riserva alimentata da parte degli utili, da destinare ad aumenti di capitale con intestazione di nuove quote in favore di soci professionisti che abbiano un'età di non oltre trentacinque anni

d) che sia vietato emettere alla società di capitali tra professionisti delle obbligazioni caratterizzate da convertibilità ⁴

e) che i soci professionisti hanno diritto alla prelazione in caso di vendita della partecipazione del socio non professionista o di capitale e che per l'ingresso di nuovo socio di capitale sia prevista la clausola di gradimento in favore dei soci professionisti

f) che non sarà esercitabile il recesso del socio non professionista o di capitale – anche se la società è costituita a tempo indeterminato – se non per giustificato motivo ⁵.

g) che ai soci professionisti può essere affidata solo l'esecuzione di prestazioni professionali ⁶.

¹ Solo con tale previsione si potrà assicurare l'indipendenza del professionista.

² La previsione del divieto si giustifica per evitare che tramite i patti parasociali possano essere aggirate le quote previste dal legislatore (soci non professionisti non superiori al 33%).

³ Si vuole creare con questa previsione un meccanismo virtuoso che valorizzi la prevalenza dell'opera del professionista sul capitale.

⁴ Perché ciò potrebbe consentire il superamento del limite della quota previste dalla legge per il socio non professionista.

⁵ Si vuole evitare con tale previsione che la minaccia di recesso (che come è noto può essere scelta anche ingiustificata) possa condizionare nella sua attività il socio professionista.

⁶ Si vuole evitare con tale previsione di eludere le norme sul rapporto di lavoro ricorrendo alla partecipazione ad una società professionale e valorizzare la figura ed il ruolo del professionista nella società.

h) che sia fatto divieto di accantonare gli utili conseguiti o di riportare ad altro esercizio le perdite, salvo gli accantonamenti per gli utili previsti alla lettera c) ⁷

i) che sia fatto divieto alla società di trattare affari del socio non professionista o di capitale o altro soggetto comunque a lui collegato o da lui controllato; il divieto si estende altresì nel divieto di dare consulenze, dare assistenza o accettare incarichi che siano direttamente o indirettamente connessi con l'attività del socio non professionista o di capitale o con l'oggetto sociale della sua attività ⁸.

3) Introdurre il divieto di partecipazione per conto terzi o per il tramite di società fiduciarie e quello di costituire holding di società professionali ⁹.

- A garanzia “della trasparenza” per il cliente:

1) la denominazione sociale deve specificare se alla società partecipano o meno soci non professionisti o di capitale. L'indicazione che la compagine sociale di una società tra professionisti è costituita con la partecipazione di soci non professionisti o di capitale deve essere, inoltre, riportata negli atti e nella corrispondenza ai sensi dell'articolo 2250, comma 4 del Codice civile e resa nota nella pubblicità ¹⁰.

2) la società deve dichiarare, al momento del primo contatto col cliente, le società controllate o collegate o il gruppo di cui fanno parte il socio di capitale o il socio non professionista e deve essere adottata dalla società ogni idonea misura perché sia sempre assicurata l'assoluta trasparenza del reale proprietario della partecipazione non professionista.

3) introdurre il divieto che il socio professionista possa svolgere anche attività a titolo professionale esterna o concorrente con la società ¹¹

4) che sia fatto divieto alla società di accettare affari riguardanti il socio non professionista o di capitale o altro soggetto comunque da lui controllato o collegato ¹²;

5) che i codici deontologici professionali dovranno prevedere norme volte a prevenire ogni possibile conflitto d'interesse ed a salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia del professionista nella gestione dell'incarico e che a garanzia del rispetto di tale precetto in caso di sua violazione la società sarà passibile di cancellazione o sospensione dell'attività da parte del Consiglio dell'Ordine.

- Ai fini di una corretta e chiara applicazione del regime fiscale necessita prevedere nel regolamento che:

a) il bilancio delle società tra professionisti deve essere redatto secondo le regole del regime di cassa e la società tra professionisti, anche di capitali, ripartisce ogni anno gli utili ai soci esclusivamente con diretta imputazione ai soci pro quota così come avviene per le società di persone, a prescindere dalla effettiva percezione.

b) le ritenute d'acconto sono imputate ai singoli soci in proporzione alle quote di partecipazione.

⁷ Anche con tale previsione si assicura l'indipendenza del professionista.

⁸ Se così non fosse sarebbe minata l'indipendenza del professionista; si creerebbe, altresì, un comodo meccanismo per eludere, per il tramite della partecipazione a una società professionale, le norme sul rapporto di lavoro (esempio la costituzione in forma di società professionale in sostituzione dei cd. “uffici legali interni”).

⁹ Previsione necessaria per evitare anche le infiltrazioni della delinquenza in attività professionali e per rendere palesi i conflitti di interesse.

¹⁰ Sarebbe altrimenti ingannevole l'indicazione di “società tra professionisti” senza specificare la presenza di capitale che appartiene ad investitori non professionisti che devono essere conosciuti e conoscibili dal cliente-cittadino sin dalla fase pubblicitaria per poter indirizzare liberamente e consapevolmente la sua scelta.

¹¹ Altrimenti il divieto di partecipare a più società di professionisti imposto al professionista potrebbe essere facilmente aggirato.

¹² Se così non fosse sarebbe minata l'indipendenza del professionista.

c) alla determinazione del reddito della società, ai fini fiscali, si applicano le stesse norme previste per la determinazione del reddito del singolo professionista come lavoratore autonomo.

- Ai fini di una corretta e chiara applicazione del regime previdenziale sarebbe opportuno specificare nel regolamento che gli utili conseguiti dai soci professionisti devono ritenersi parificati ai fini previdenziali ai compensi professionali e che la società è obbligata, in solido con i soci, a corrispondere alla Cassa di Previdenza di riferimento dei professionisti i contributi previdenziali dovuti dal socio professionista. Prevedere inoltre che la società tra professionisti percepisce il contributo integrativo previsto ed è obbligata, in solido con i soci, a corrisponderlo alla Cassa di Previdenza di riferimento dei professionisti.

Confidando di aver fornito utili spunti di riflessione l'occasione mi è gradita per porgere i migliori saluti.

Il Presidente
(Avv. Antonio F. Rosa)

